ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 50

Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale

Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una Commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. La Commissione straordinaria e' composta da undici membri nominati dal Ministro della giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente. (4) La Commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Versione in vigore dal 15 febbraio 2018, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di biologo
Estremi	Legge 24 maggio 1967, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-50-ricorsi-avverso-le-deliberazioni-in-materia-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

prima-formazione-dell